

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"OLTRE Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I - Natura e finalità dell'associazione

art. 1 (Natura)

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 28 aprile 2004 n. 9 **nonché del decreto legislativo 117/2017** l'associazione di promozione sociale denominata **"OLTRE Associazione di Promozione Sociale"**.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge. **Dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione verrà integrata con l'acronimo ETS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 117/2017.**

L'associazione ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno in Via Berardo Tucci snc.

L'associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

art. 2 (Finalità)

L'associazione non ha fini di lucro e ha come scopo principale quello di offrire ai ragazzi disabili servizi di integrazione e di crescita, nonché si sviluppo della propria personalità e della propria autonomia.

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 117/2017; più in particolare si propone di svolgere le attività di cui alle lettere e), i) e l) dell'articolo 5 del sopra richiamato d.lgs.

In particolare, l'associazione intende operare a favore dei ragazzi disabili e in tale ambito intende:

- (a) Promuovere, a livello locale, nazionale ed internazionale, la cultura della solidarietà sociale attraverso incontri, convegni, pubblicazioni ed ogni altra forma di comunicazione;
- (b) organizzare attività e progetti per l'affiancamento e l'accompagnamento delle persone con problemi di inserimento e integrazione sociale;
- (c) promuovere l'incontro tra le risorse della comunità locale: quelle informali, quelle organizzate e quelle istituzionali;
- (d) organizzare raccolte fondi e di finanziamenti per il sostegno ad attività di integrazione sociale realizzate direttamente o da altre organizzazioni della comunità locale;
- (e) realizzare attività di formazione orientate alla promozione della solidarietà, dell'inserimento e dell'integrazione sociale, della crescita dell'autonomia personale;
- (f) promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca coerenti ai fini dell'associazione;
- (g) promuovere l'organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'associazione potrà svolgere le seguenti attività: produzione, distribuzione e diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, realizzazione di iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche; organizzazione in proprio o con la collaborazione di altri organismi, di seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale; gestione di attività di carattere turistico, sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale; attività di ricerca e analisi inerenti a problemi specifici di carattere sociale; progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali; organizzazione di corsi di formazione; organizzazione di attività integrative del percorso scolastico quali doposcuola e similari a favore delle persone svantaggiate; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; gestione diretta o in convenzione di parchi, centri di educazione ambientale, centri vacanza, fattorie didattiche, strutture agrituristiche, turismo rurale, centri di informazione turistica, case per ferie, case vacanze, albergo diffuso, campeggi, rifugi, ostelli, centri di ospitalità, servizi di trasporto, istituti formativi, bar, lidi balneari, circoli e altre strutture di tipo ricettivo; accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo; reperimento mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità e trasporto a disabili, scolaresche, comitive e visitatori con esigenze speciali in soggiorno sul territorio; partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà nazionale e internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi; promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti; organizzare e sviluppare iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività strettamente connessa

alle finalità istituzionali sopraindicate, ivi inclusa la raccolta di fondi e/o contributi, nei limiti di legge e del disposto dell'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, anche al fine dell'autofinanziamento;

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quelle sopra elencate nei limiti consentiti dalla legge e potrà assumere ogni più ampia e congrua iniziativa di ordine amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale del caso, salvo il limite di compatibilità con lo scopo statutario.

Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa l'attività di amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o concessionaria, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia.

In ogni caso per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 d.lgs. 117/2017 .

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati prestate, in forma gratuita o remunerata, nei limiti delle disposizioni di legge e in particolare dell'art. 17 comma 5 D. Lgs. n. 117/2017; può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura da parte di soggetti non soci. Si applica l'art. 33 D. Lgs. n. 117/2017.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Titolo II - Gli associati

art. 3 (definizione)

Sono ammessi all'associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Tutte le persone fisiche, e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'associazione acquistano la qualità di associato, con l'accoglimento, da parte del consiglio direttivo, della domanda presentata allo stesso consiglio direttivo.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo che, di norma, prende in esame, le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione. Con l'accettazione della domanda il socio versa la quota di adesione stabilita annualmente dall'assemblea dei soci. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia ed uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Gli associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegato. È esclusa la trasmissibilità della qualità di associato.

art. 4 (diritti ed obblighi degli associati)

Può aspirare alla qualifica di associato chiunque goda dei diritti civili, abbia i requisiti dell'onestà e della buona educazione necessari ad una civile convivenza sociale e nutra sentimenti e comportamenti democratici.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- **di esaminare i libri sociali.**

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità dell'associazione, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

Articolo 5 - ammissione ad associato

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo con i propri dati anagrafici e recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato in regola con il pagamento delle quote sociali, il diritto di voto nelle Assemblee, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la loro eleggibilità alle cariche amministrative.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitarne la motivazione.

Gli associati acquisiscono tutti stessi diritti e doveri.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme che regolano la vita dell'Associazione.

Articolo 6 - recesso associati

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare, per iscritto, la sua volontà di recedere; tale recesso ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo preso atto della volontà dell'associato, lo depenna dall'elenco degli iscritti. In ogni caso l'Associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35, comma primo, del D. Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta d'iscrizione in un'altra sezione dello stesso.

Articolo 7 - esclusione associato

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, ovvero per il mancato rispetto al presente statuto od ai regolamenti interni, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà rivolgersi al Collegio dei Probiviri; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del

Collegio. In ogni caso l'Associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Titolo III - Disposizioni economico-finanziarie

art. 8 (risorse economiche)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite dalle quote associative annue stabilite dall'assemblea, da eventuali proventi derivanti da attività associative, iniziative promozionali volte al proprio finanziamento (manifestazioni ed iniziative), da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni e legati, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione o per il sostegno di specifici progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari, da contributi dell'unione europea e di organismi internazionali, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, nei limiti consentiti dalla legge.

art. 9 (entrate dell'Associazione e patrimonio)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le rendite del patrimonio;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) le quote annuali associative nonché il Fondo di Dotazione iniziale dei soci fondatori.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono pertanto vietate ai sensi del comma 3 articolo 8 d.lgs. 117/2017, per gli effetti del comma 2, le seguenti attività:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

art. 10 (durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio direttivo procederà alla predisposizione del bilancio di esercizio da presentare per l'approvazione, unitamente al

programma dell'attività ed al bilancio preventivo delle spese del successivo esercizio, al bilancio sociale, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori legali, ove nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio di esercizio, bilancio sociale e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

In caso di rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D. Lgs. il bilancio di esercizio potrà essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto, pertanto, obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione rende pubbliche informazioni, bilanci ed altri atti fondamentali in modo chiaro e facilmente accessibile, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo IV - Organi dell'Associazione art. 11 (organi)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il vice-Presidente;
- d) il Tesoriere
- e) il Collegio dei Probiviri.
- f) l'organo di controllo - il collegio dei revisori

Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito - e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini - salvo la corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto, il tutto nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dal comma 2 articolo 34 d.lgs. 117/2017, fatto salvo l'eventuale compenso previsto a favore dei componenti del collegio dei revisori di cui al successivo articolo 19 bis.

Capo I - L'Assemblea degli Associati

art. 12 (composizione)

L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

art. 13 (compiti)

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione; approvare il rendiconto annuale; eleggere i membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri; eleggere il presidente ed il vice-presidente; eleggere il tesoriere tra i membri del consiglio direttivo; deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo; discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti sia in sede ordinaria che straordinaria.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal presidente, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta, qualunque sia il mezzo usato (raccomandata a mano, con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica anche non

certificata), purché sia possibile dare dimostrazione della data certa in cui è stata spedita o consegnata, almeno otto giorni (festivi compresi) prima della data stabilita per la riunione.

Nella convocazione devono essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva, dello stesso giorno, a quella della prima convocazione.

Soltanto nei casi di effettiva e documentabile urgenza la convocazione può essere fatta nei cinque giorni antecedenti la data della riunione.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

art. 14 (composizione e nomina)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti fra gli associati dall'assemblea. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal consiglio direttivo.

art. 15 (decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del consiglio direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al presidente la convocazione del consiglio direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vice presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'associazione.

art. 16 (Compiti)

Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Al consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su

richiesta di almeno due consiglieri.

Sono compiti del consiglio direttivo: curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei associati; progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza dei soci; elaborare eventuali regolamenti interni; deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti; conferire procure generali e speciali; ratificare e o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente; determinare l'importo della quota annuale associativa; deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Il consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea. Il consiglio direttivo può delegare al presidente alcune sue funzioni.

art. 17 (convocazione e validità delle sedute)

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata, a mano o con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax, messaggio di posta elettronica anche non certificata, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il presidente dirige i lavori del consiglio direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un consigliere all'uopo nominato dal presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente statuto, le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi.

Capo III - Il Presidente ed il Vice-Presidente

Art. 18 (Elezione)

Il consiglio direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il presidente ed il vice-presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi; convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione; sottoscrive tutti gli atti dell'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere

agli incassi. Il presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del consiglio direttivo. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte in pieno dal vice-presidente cui è attribuita la rappresentanza legale di fronte ai terzi.

Capo IV - Il Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dall'assemblea dei soci tra i membri del consiglio direttivo e rimane in carica tre anni. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e della tenuta dei libri contabili e fiscali. Cura la redazione dei rendiconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Capo V - Il Collegio dei Probiviri

Art. 19 (Composizione e nomina)

L'assemblea può nominare un collegio di probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati, che rimangono in carica per un triennio. I probiviri decidono ex bono et ex aequo su ogni controversia che possa insorgere tra l'associazione, gli associati, gli organi sociali, i liquidatori, riguardo all'interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo ed in genere su tutto ciò che inerisce alla vita dell'associazione. Il collegio dei probiviri partecipa alle assemblee e, congiuntamente con il presidente, verifica il diritto di ciascun socio di partecipare e votare in assemblea. Al collegio è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al consiglio direttivo. In particolare il collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili, redige una relazione al rendiconto annuale; verifica la consistenza di cassa, i valori e i titoli di proprietà dell'associazione, nonché gli atti amministrativi, i contratti, le entrate e le uscite. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente statuto. Il collegio, appena istituito, elegge il presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili. I membri del collegio potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti

di ispezione e di controllo.

Articolo 19 bis

Organo di controllo - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, quando eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, comunque estranei ai componenti il Consiglio Direttivo; tra i membri effettivi almeno uno deve appartenere ad una tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sostituzione con un nuovo componente che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo. Il compenso per il Presidente del Collegio è a carico dell'ONG ai sensi dell'art. 64 comma 5 lettera h) del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

La nomina dell'Organo di controllo, è obbligatoria quando siano superati i limiti stabiliti dalla legge. L'assemblea può deliberarne la nomina con le maggioranze previste dal precedente articolo 7 anche in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla legge.

La nomina del Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria quando siano superati per due esercizi

consecutivi i limiti stabiliti dalla legge.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 20 (Scioglimento)

L'associazione si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge anche per decisione degli associati. La delibera che dispone lo scioglimento dell'associazione deve essere approvata con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 21

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Associati dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque associato ne faccia motivata istanza.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 22

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto in esso non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per i primi tre anni i componenti del consiglio direttivo, il presidente ed il vice presidente e il tesoriere sono nominati nell'atto costitutivo.